



GDAP-0121455-2007

PU-GDAP-1e00-16/04/2007-0121455-2007



*Urgentissimo
a Jista*

MOD. 40/255

Ministero della Giustizia

**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI E PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO**

Prot.n.

Alle Organizzazioni Sindacali:

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/A
00136 ROMA

C.G.I.L.-F.P.- Via Leopoldo Serra, 31
00153 - ROMA

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228
00163 ROMA

C.I.S.L. -F.P.S.- Via Lancisi, 25
00161 ROMA

C.I.S.L. -F.P.S./P.P. - Via Lancisi, 25
00161 ROMA

U.I.L. - P.A. - Via Emilio Lepido, 46
00157 ROMA

U.I.L. - P.A./P.P. - Via Emilio Lepido, 46
00175 ROMA

CONFSAL/UNSA
Via della Trinità dei Pellegrini, 1
00186 ROMA

C.G.I.L. - F.P./P.P. - Via Leopoldo Serra, 31
00186 ROMA

F.L.P. - Via Piave, 61
00187 ROMA

Si.N.A.P.Pe. - Largo Luigi Daga, 2
00164 ROMA

FEDERAZIONE INTESA
Via B. Eustacchio, 22 00161 ROMA
Via della Consolata, 43/A 00164 ROMA

F.S.A - C.N.P.P. - Via degli Arcelli, C.P. 18208
00164 ROMA

R.D.B.-P.I.- Via dell'Aeroporto, 129
00175 ROMA

Si.A.L.Pe. - A.S.I.A. - Via della Consolata, 43/A
00164 ROMA

S.A.G.-P.P. - Via della Trinità dei Pellegrini, 1
00186 ROMA

Si.A.P.Pe. - Via Belice, 13
00012 Guidonia Roma

e, p.c. Alla Direzione Generale del
Personale e della Formazione
SEDE

U.S.P.P. (UGL FNPP CLPP LISIAPP)
Via Mompiani G., 7 - 00192 Roma

Alla Direzione Generale per
l'Esecuzione Penale Esterna
SEDE

OGGETTO: convocazione - Uffici Esecuzione Penale Esterna.

I rappresentanti di codeste OO.SS. sono convocati - il giorno 20 aprile p.v. ore 9.30 presso la sala riunioni di questo Dipartimento - per esaminare congiuntamente la bozza del Decreto Ministeriale, che si allega in copia, concernente l'intervento del Corpo di Polizia Penitenziaria nell'esecuzione penale esterna.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO



Il Guardasigilli della Repubblica
Ministro della Giustizia

visto l'articolo 72 della legge 25 luglio 1975, n. 354, e successive modifiche, portante l'ordinamento penitenziario;
visto l'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, portante l'istituzione del Corpo di polizia penitenziaria;
visti gli articoli 48, comma 6, e 118 del D. P. R. 30 giugno 2000, n. 230, portante il regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario;
visti gli articoli 52 e 53 del D. P. R. 15 febbraio 1999, n. 82, portante il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;
visto l'articolo 656 del codice di procedura penale;
visto il decreto interministeriale 11 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 1997, che ha disciplinato i compiti del Corpo in materia di trasferimento delle persone poste agli arresti domiciliari ed in detenzione domiciliare;
rilevato che l'ampliamento dell'uso delle misure alternative alla detenzione costituisce indirizzo politico del Governo;
ritenuto che la possibilità di verificare il rispetto delle prescrizioni di comportamento e di permanenza fatte alle persone ammesse all'esecuzione penale costituisce esigenza interna al percorso di riabilitazione verso la legalità, ed insieme esigenza civile e condizione perché la giurisdizione possa fare più sicuro ricorso alle stesse misure alternative;
ritenuto che la presente situazione induce a dare applicazione alle attribuzioni in materia conferita dalla legge al Corpo di polizia penitenziaria;
ritenuto che l'efficace esecuzione di tali competenze richieda adeguata formazione alle particolari modalità di relazioni che la legge prevede per le persone ammesse alle misure alternativa dell'affidamento in prova e della detenzione domiciliare;
ritenuto, anche in ragione della situazione logistica degli uffici competenti per l'esecuzione penale esterna, di procedere in via sperimentale all'attuazione di quanto sopra, individuando nella stessa fase di realizzazione, ambiti di intervento compatibili con l'effettiva disponibilità di risorse umane e strumentali e con la maggiore evidenza del bisogno correlato;



Il Guardasigilli della Repubblica
Ministro della Giustizia

sentite le Organizzazioni sindacali:

DECRETA

Articolo 1

(Criteri generali dell'attività di verifica)

- 1 La verifica del rispetto degli obblighi di presenza, in determinati luoghi e tempi, che sono imposti alle persone ammesse alle misure alternative della detenzione domiciliare e dell'affidamento in prova, è svolta come disposto nel presente decreto.
- 2 Il direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, in conformità al programma di trattamento della persona ammessa alla misura alternativa, ai sensi dell'articolo 72 op, indica dettagliatamente in proprio ordine di servizio, i controlli di presenza ai quali il medesimo deve essere sottoposto, avuto riguardo ai comportamenti ed alle attività alle quali la stessa persona deve applicarsi, specificando in particolare i tempi ed i luoghi. Anche in assenza di specifiche prescrizioni, il direttore inserisce sempre nell'ordine di servizio le verifiche di presenza della persone condannate nei luoghi ove esse debbano trattenersi nelle ore notturne. L'assistente sociale assegnatario del caso può riferire al direttore in ordine ad esigenze peculiari del condannato che ritenga rilevanti.
- 3 Insieme al proprio ordine di servizio, il direttore trasmette al nucleo di verifica, di cui all'articolo 2, copia del programma approvato dal tribunale o dal magistrato di sorveglianza.
- 4 Il responsabile del nucleo dispone le attività di controllo secondo piani generali che integrano le verifiche indicate nei singoli ordini di servizio.

Articolo 2

(Strutture sperimentali di verifica)



Il Guardasigilli della Repubblica
Ministro della Giustizia

- 1 I compiti indicati nell'articolo 1, sono svolti da un nucleo di verifica, composto da personale del Corpo di polizia penitenziaria.
- 2 In corso di sperimentazione, i contingenti di personale da assegnare ai singoli nuclei sono stabiliti con decreto del Capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, sentiti i direttori generali competenti ed il provveditore regionale nella cui circoscrizione ricadono gli uffici ai quali sono attribuiti i nuclei di verifica.
- 3 Il nucleo di verifica opera alle dipendenze del direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, nei modi indicati nell'articolo 1.
- 4 In nessun caso, il personale del nucleo di verifica può integrare il contingente o partecipare alle attività dei reparti del Corpo presso gli istituti penitenziari.

Articolo 3

(Selezione del personale)

- 1 L'assegnazione temporanea ai nuclei sperimentali di verifica avviene attraverso un interpello per ogni circoscrizione di provveditorato interessato; un primo scrutinio sull'esistenza dei requisiti di cui al successivo comma 3; la frequenza ed il superamento di un corso intensivo di tre mesi al quale è ammesso un numero di operatori superiore di un terzo rispetto a quello dei posti disponibili nei nuclei.
- 2 La direzione generale del personale indice l'interpello per ogni circoscrizione di provveditorato, destinato agli operatori del Corpo li assegnati, separatamente per ogni ruolo interessato.
- 3 I requisiti professionali da valutare attraverso il primo scrutinio sono stabiliti con decreto del Capo del dipartimento, su proposta dei direttori generali competenti, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo.
- 4 Lo scrutinio è compiuto da una commissione, presieduta dal direttore dell'ufficio dell'esecuzione penale esterna del provveditorato interessato, ed integrata da un funzionario di area



Il Guardasigilli della Repubblica
Ministro della Giustizia

pedagogica, posizione economica C3, e da un funzionario direttivo del Corpo.

- 5 La commissione, in applicazione dei criteri di valutazione di cui al comma 3, attribuisce un punteggio ad ogni operatore che abbia partecipato all'interpello.
- 6 Sono ammessi al corso di cui al comma 1, i candidati che abbiano riportato il punteggio più alto in misura di un terzo superiore ai posti disponibili.
- 7 Il corso è svolto nelle sedi delle scuole di formazione del Corpo, ha durata di tre mesi ed è impartito secondo programmi stabiliti d'intesa fra il direttore generale del personale e della formazione ed il direttore generale dell'esecuzione penale esterna.
- 8 La commissione che provvede all'esame finale dei partecipanti al corso, assegna il punteggio finale, e forma la graduatoria, è nominata con successivo provvedimento del Capo del dipartimento. Il voto è espresso in trentesimi, in ragione di dieci punti per ogni commissario. Il corsista che riporti una valutazione inferiore a ventuno trentesimi è escluso dalla graduatoria.
- 9 La direzione generale del personale assegna in via provvisoria i qualificati in posizione utile ai nuclei sperimentali degli uffici posti nell'ambito dei provveditorati di rispettiva provenienza.

Articolo 4

(Dotazioni logistiche)

- 1 Il direttore generale dei beni e servizi, su proposta del direttore generale dell'esecuzione penale esterna, assegna ad ogni nucleo sperimentale di verifica, la dotazione strumentale da destinare al servizio, in ragione del numero di verifiche mediamente da compiere.
- 2 In fase di sperimentazione, i nuclei hanno sede presso gli uffici del provveditorato. Laddove le esigenze di efficienza e la natura del



Il Guardasigilli della Repubblica
Ministro della Giustizia

territorio lo impongano, il provveditore può designare anche altre sedi, evitando la collocazione presso istituti penitenziari.

Articolo 5
(Coordinamento)

- 1 Il coordinamento dei nuclei sperimentali di verifica è curato dal provveditorato nella cui competenza ricadono gli uffici ai quali i nuclei sono attribuiti.
- 2 Il coordinamento nazionale, la pianificazione delle verifiche da compiersi fuori dell'ambito di un provveditorato, l'analisi e la progettazione in materia, sono curati dalla direzione generale dell'esecuzione penale esterna.
- 3 Per lo svolgimento delle attribuzioni fatte dal comma 2, durante la fase di sperimentazione, il Capo del dipartimento costituisce una missione temporanea centrale di pianificazione e verifica presso la direzione generale dell'esecuzione penale esterna.

Articolo 6
(Risorse Umane)

- 1 Ai nuclei sperimentali di verifica sono preposti ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.
- 2 Nell'ambito dei provveditorati, le funzioni di coordinamento sono assegnate al direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna che è coadiuvato, a tale fine, da un funzionario del Corpo.

Articolo 7
(Ambiti di sperimentazione)

- 1 Le attività previste dall'articolo 1, sono svolte sperimentalmente negli uffici di esecuzione penale esterna ricadenti nei provveditorati di



Il Guardasigilli della Repubblica
Ministro della Giustizia

- 2 Le attività di verifica, nell'ambito dei provveditorati indicati al comma 1, sono svolte nel solo territorio del comune ove ha sede di ufficio di esecuzione penale esterna.
- 3 Ai fini indicati al comma 2, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sulla base delle intese intercorse in sede di Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di Polizia, del Ministero dell'interno, comunica alle prefetture ed alle questure delle province interessate, i tempi ed i modi con i quali avrà corso la sperimentazione.
- 4 La sperimentazione decorre dal mese successivo all'assegnazione del personale ai nuclei sperimentali e si compie entro il sesto mese successivo.
- 5 All'esito della sperimentazione, il Capo del dipartimento elabora una relazione generale e formula al Ministro le conseguenti proposte.
- 6 All'applicazione delle disposizione contenute nel presente decreto si provvede entro le esistenti autorizzazioni di spesa.

Dato in Roma il

CM